



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI RISTORI ALLE IMPRESE TURISTICHE LOCALIZZATE NEI COMUNI UBIACATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI SCIISTICI SOGGETTI A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19,, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 "MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBIACATI ALL'INTERNO DEI COMPRESORI SCIISTICI" DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 21 MAGGIO 2021, N. 69, E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 DEL 14 MAGGIO 2019.

TRA

la Regione del Veneto (di seguito "Regione"), CC.F. 80007580279, rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901,

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito "Unioncamere"), C.F. 80009100274, rappresentata da _____, nato/a _____ il/la quale interviene al presente atto in nome e per conto di Unioncamere, con sede in 30175 Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in qualità di Segretario Generale;

PREMESSO CHE

- la deliberazione di Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 ha approvato l'Accordo di Programma tra Regione e Unioncamere per la competitività e lo sviluppo del sistema economico veneto;
- l'Accordo di cui sopra risulta articolato in una pluralità di "Assi", che interessano, tra gli altri, gli ambiti della competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro e le professioni, la semplificazione e la digitalizzazione, a cui si aggiungono ulteriori attività di interesse pubblico comuni ad entrambe le Amministrazioni e previste dall'art. 2 dello Statuto di Unioncamere;
- l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto le Istituzioni nazionali e regionali ad adottare un complesso di misure preventive e di contenimento della pandemia che hanno inciso direttamente e in misura rilevante su determinate categorie economiche, imponendo restrizioni parziali o totali all'operatività delle imprese e di altri soggetti;
- mediante la convenzione attuativa dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito Unioncamere) per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 14 maggio 2019, sono state attuate, nel corso del 2020 e del 2021, importanti misure di aiuto tese a fronteggiare gli effetti della pandemia, a valere sui provvedimenti normativi posti in essere a livello nazionale, da ultimo il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, ed in particolare le misure di ristoro



approvate, per la filiera turistica, della cultura e dello sport, con la DGR 776 del 15 giugno 2021, e per i Maestri e Scuole di sci con la DGR 1511 del 2 novembre 2021;

- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ed in particolare l'art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, ha istituito, a fronte della mancata apertura al pubblico degli impianti a fune nella stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;
- una quota del Fondo – pari a 230 milioni di euro, aumentati a 330 milioni con il successivo decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 - è previsto che venga erogata in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;
- l'importo assegnato al Veneto ai sensi di quanto stabilito con i sopracitati decreti-legge 41/2021 e 73/2021, ammonta complessivamente a 34.843.305,00 Euro;
- il decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 stabilisce altresì che le Regioni e le Province autonome provvedano con proprio atto a definire i comprensori sciistici e i comuni ubicati al loro interno, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro;
- con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, anche tenuto conto dell'esperienza maturata da Unioncamere in base alle citate deliberazioni n. 776/2021 e n. 1511/2021, è stato stabilito di attuare un'azione congiunta fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese della filiera turistica localizzate nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, colpite dalle chiusure degli impianti a fune imposte nella stagione sciistica 2020-2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- l'attività oggetto del presente accordo di collaborazione (di seguito “Accordo”) appare corrispondente alle finalità previste dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019, che prevede, in particolare, all'Asse 2 “Attrattività e competitività dei territori” azioni che possono riguardare l'attrattività turistica e culturale;
- la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali e nell'espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

ciò premesso, parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Contenuto

1. La Regione in accordo con Unioncamere intende realizzare un'iniziativa finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro una tantum, la categoria economica delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei



deda1232



comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, colpite dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19.

2. L'intervento sarà attivato attraverso uno specifico bando che avrà quali destinatari i soggetti di cui all'articolo 2. che hanno subito restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19.

3. L'iniziativa di ristoro disporrà di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 35.193.305,00, messi a disposizione dalla Regione a valere sull'esercizio finanziario 2021, dei quali:

- l'importo di Euro 34.843.305,00 derivante dall'assegnazione statale connessa all'emergenza da Covid-19 destinata al sostegno delle imprese turistiche localizzate in comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici ai sensi dell'art. 2 D.L. 22.03.2021, n. 41;
- l'importo di Euro 350.000,00 quale integrazione regionale pari a circa l'1% dell'importo trasferito dallo Stato.

Articolo 2 - Categorie destinatarie dei ristori

1. L'intervento di ristoro di cui all'art. 1 avrà quali soggetti destinatari le imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici individuati dalla DGR n. 1149 del 17 agosto 2021, a ristoro delle perdite subite a seguito delle restrizioni applicate in relazione all'emergenza Covid-19, con particolare riguardo alla chiusura degli impianti a fune nella stagione sciistica 2020-2021.

Articolo 3 - Modalità di attuazione

1. L'agevolazione dovrà consistere nella concessione di contributi a fondo perduto, a carattere forfettario, riconosciuti alle imprese turistiche come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, a titolo di indennizzo in ragione del calo di fatturato derivante dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, e dalla relativa chiusura degli impianti sciistici;

2. I soggetti beneficiari del bando sono le imprese turistiche:

- che rispondono alla definizione data dall'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero "che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica";
- che sono localizzate nel territorio dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, individuati nell'Allegato A) della DGR n. 1149 del 17 agosto 2021.

3. I contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità, ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.



deda1232



4. Con un successivo provvedimento la Giunta regionale definirà, nel rispetto dei criteri di carattere generale di cui al presente articolo, i criteri specifici per la gestione tecnica ed amministrativa del bando, con particolare riguardo a:

- individuazione delle specifiche tipologie di impresa turistiche beneficiarie (ed eventuale relativa codifica ATECO) afferenti alla definizione di cui all'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- individuazione dell'entità dei contributi forfettari a fondo perduto erogabili alle imprese turistiche beneficiarie, declinata in relazione alla tipologia di impresa, alle dimensioni della stessa e alla categoria qualitativa (es. livello di classificazione per le strutture ricettive), nonché alla localizzazione rispetto agli impianti;
- ulteriori condizioni di ammissibilità;
- criteri per la gestione amministrativa del bando.

5. Per ciascun bando le domande saranno presentate da parte dei soggetti di cui all'art. 2 a Unioncamere e sottoposte alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici dell'Ente.

6. . Per semplificare la concessione del ristoro e consentire la massima celerità al procedimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", i requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che saranno poi verificate, anche a campione, secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. Unioncamere predisporrà apposito regolamento per i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive, che verrà condiviso con la Regione.

7. Le risultanze del bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere e della Regione dando evidenza che l'intervento è finanziato dalla Regione.

8. La liquidazione ai beneficiari del ristoro concesso verrà effettuata direttamente da Unioncamere, sulla base delle autocertificazioni presentate, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di scadenza del bando pubblicato da Unioncamere, fatte salve le verifiche di cui al DPR 445/2000, indicate al comma 6 del presente articolo.

9.. Per la realizzazione dell'iniziativa prevista dal presente Accordo, Unioncamere assume la piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione del bando e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione del presente accordo potranno avere accesso agli uffici delle parti contraenti, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, allo scopo di garantire l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione.

Articolo 4 - Modalità finanziarie

1. La Regione trasferirà a Unioncamere la somma complessiva di Euro 35.193.305,00 al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

2. La dotazione finanziaria integrativa regionale di cui all'articolo 1 comma 3. potrà essere destinata in parte a Unioncamere, nella misura massima del 50% dell'importo, quale contributo per la gestione amministrativa delle misure di aiuto alla stessa affidate mediante la presente convenzione, secondo le modalità che verranno adottate nel provvedimento di definizione dei criteri specifici per la gestione tecnica ed amministrativa del bando.



deda1232



Articolo 5 - Termine per la rendicontazione

1. Entro il termine del 30 ottobre 2022, Unioncamere deve presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta e rendicontare i ristori effettivamente erogati. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale probatoria dei contributi erogati nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 6 – Pubblicità

1. Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità all'iniziativa e ad evidenziare in ogni fase del procedimento che la misura è finanziata dalla Regione. Tutte le iniziative di informazione e di comunicazione relative all'intervento dovranno essere preventivamente concordate con la Regione.

Articolo 7 - Composizione delle controversie

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Venezia.

Articolo 8 – Durata, bollo e registrazione

1. La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2022, salvo eventuale e motivata proroga che dovesse risultare necessaria al fine del completamento delle attività connesse all'erogazione dei ristori previsti dal bando.

2. La presente Convenzione sarà soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, a carico di Unioncamere, ed a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico di Unioncamere.

Articolo 9 – Riservatezza dei dati

1. Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione. Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione.

Articolo 10 – Privacy

1. Unioncamere si impegna ad assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.



deda1232



Articolo 11 – Modalità di sottoscrizione

1. La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, il

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere del Veneto

